



**Città di  
Figline e Incisa Valdarno**  
Città Metropolitana di Firenze

**CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE E  
PARCHEGGI – CIG ZE82B2FEF9**

**IMPORTO CONTRATTUALE EURO 31.134,04 I.V.A. ESCLUSA**

L'anno duemilaventi il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ nella sede Municipale del Comune di Figline e Incisa Valdarno di Piazza del Municipio 5 tra i Sigg.ri:

- dott. arch. MARCO MUGNAI, nato a Montevarchi (AR) il 22.06.1973 Responsabile del Servizio Opere Pubbliche del COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO, P.IVA e C.F. 06396970482, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Figline e Incisa Valdarno che legalmente rappresenta, d'ora innanzi denominata "Comune";
- Sig. MASSIMO DEI, nato a Figline Valdarno il 29.09.1963 e residente in Figline e Incisa Valdarno, via F. Petrarca n. 73- Figline, il quale dichiara di intervenire nel presente atto quale Legale Rappresentante della ditta DMA s.r.l. , d'ora innanzi denominato "Appaltatore" o "ditta appaltatrice" o "Impresa", con sede in Figline e Incisa Valdarno, via F. Petrarca n. 73, C.F. e P. IVA 05237720486 iscritta alla Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Firenze numero REA FI-531455;

**PREMESSO**

- Che con Del. G.C. n. 187 del 28.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "Manutenzione Straordinaria a vari tratti di strade comunali e parcheggi" dell'importo complessivo di € 50.000,00 finanziato interamente con fondi propri dell'Amministrazione Comunale, di cui € 36.692,10 per lavori a base d'asta comprensivo di € 2.782,95 relativi ai costi della manodopera e € 1.200,00 non soggetti a ribasso in quanto costituenti costi per la sicurezza;
- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche n. 213 (1900 R.G.) del 16.12.2019, avente valore di determina a contrarre, veniva stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di procedura concorrenziale tra numero tre operatori economici secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice da svolgersi con modalità telematica mediante pubblicazione degli atti di gara sulla piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana);
- Che con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche n. \*\*\* (\*\*\*) R.G.) del \*\*\*, approvativa del verbale di gara, i lavori di cui al predetto progetto venivano aggiudicati alla Ditta DMA s.r.l. per il prezzo di € 31.134,04 al netto del ribasso del 15,65999% sul prezzo di € 36.692,10 (comprensivi di € 2.782,95 relativi ai costi della manodopera) di cui € 1.200,00 non soggetti a ribasso in quanto costituenti costi della sicurezza;

- Che l'art. 32, co. 10, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che il termine dilatorio di 35 giorni tra l'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto, non si applica "nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) e b)";

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 - PREMESSE**

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

#### **ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno demanda ed accolla alla ditta DMA s.r.l. che accetta, l'appalto dei lavori denominati "Manutenzione Straordinaria a vari tratti di strade e parcheggi" per il prezzo complessivo di € 31.134,04 I.V.A. esclusa.

#### **ART. 3 – DOCUMENTI FACENTI PARTE IL CONTRATTO**

I lavori appaltati risultano in dettaglio nel progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con la Del. G.C. n. 187 del 28.11.2019, citata in premessa, progetto del quale l'appaltatore dichiara di avere preso completa conoscenza e accettazione.

#### **ART. 4 - CORRISPETTIVI**

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Ditta appaltatrice per il pieno e perfetto adempimento del contratto è stabilito nell'importo di euro 31.134,04 (diconsi euro trentunomilacentotrentaquattro/04) oltre I.V.A., da intendersi a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. 50/2016.

Gli importi dei lavori possono variare in aumento o in diminuzione entro i limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 senza che l'impresa possa recedere dal contratto o chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nelle stesse disposizioni. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità stabilite all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 5 - CONSEGNA DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER LA LORO ULTIMAZIONE - PENALI**

La consegna dei lavori dovrà risultare da apposito verbale di consegna. Entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della Direzione Lavori, l'Impresa, dovrà presentarsi presso gli uffici della D.L. per procedere alla firma di detto verbale.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stabilito, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto in gg. 30 naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.

In caso di ritardo nell'ultimazione protratto oltre il termine di cui sopra sarà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera dell'1% dell'importo contrattuale.

#### **ART. 6 – GARANZIE**

Ai fini del corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e degli altri obblighi previsti dal presente articolato e dal Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore, avvalendosi delle riduzioni previste all'art. 93, co. 7, del D.Lgs. 50/2016 e dimostrando il possesso dei requisiti prescritti, ha costituito la cauzione definitiva nella misura di euro 4.875,59 (quattromilaottocentottantacinque/59), pari al 15,65999% dell'importo contrattuale, con polizza fidejussoria n. \*\*\*\*\* rilasciata in data \*\*\*\*\* dalla \*\*\*\*\* con sede in \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , Agenzia \*\*\*\*\* . Tale

polizza, redatta in conformità allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. n. 31 del 19.01.2018 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice Civile.

Ai fini della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti la Ditta ha prodotto altresì copia della polizza n. \*\*\*\*\* stipulata con la \*\*\*\*\* con sede in \*\*\*\*\*, via \*\*\*\*\*, Agenzia Generale \*\*\*\*\* in data \*\*\*\*\* in corso di validità.

#### **ART. 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera, nonché di quelle in materia di assicurazione sociale, infortuni sul lavoro ed assistenza malattie della mano d'opera assumenda.

L'Impresa ha prodotto il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), inerente le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori in data \*\*\*\*\*.

#### **ART. 8 - SUBAPPALTO**

La Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi, e la proposta motivata di pagamento. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al presente comma e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non sono in ogni modo considerati subappalto le commesse date dall'Impresa ad altre imprese per:

- a) fornitura dei materiali.
- b) fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditta specializzata.

#### **ART. 9 – VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO**

Ai sensi dell'art. 3a del Capitolato Speciale d'Appalto l'Amministrazione si riserva di affidare direttamente all'impresa ulteriori lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, purché ricorrano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, sino a una soglia pari all'ammontare complessivo posto a base di gara. L'affidamento di tali ulteriori lavori costituirà modifica non sostanziale del contratto e la loro esecuzione potrà essere imposta all'appaltatore qualora essi comportino un aumento o una diminuzione non superiore a un quinto dell'importo del contratto, conformemente a quanto previsto dal

comma 12 del medesimo art. 106.

Le variazioni sono ammesse nei limiti stabiliti dall'art. 106, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Qualora il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 106, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE**

E' vietata la cessione del presente contratto e qualsiasi tipo di subappalto in difformità delle vigenti disposizioni.

#### **ART. 11 – DIREZIONE LAVORI E CONDOTTA LAVORI**

L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il proprio Rappresentante tecnico all'atto di inizio dei lavori e di comunicare per iscritto tale nomina, unitamente a quella dei più stretti collaboratori, all'Ente appaltante al fine di ottenere l'accettazione della Direzione Lavori.

La rappresentanza tecnica deve essere affidata a persona giuridicamente e tecnicamente abilitata che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

La ditta dovrà condurre i lavori con personale tecnico di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, ad eseguire i lavori cui è adibito e con mezzi d'opera tali da poter assicurare il rispetto dei termini stabiliti.

#### **ART. 12 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E CAUSE DI RISOLUZIONE**

L'Appalto, oltre che dalle norme del presente Contratto, è regolato dalle norme del D.Lgs. n. 50/2016, dal codice delle disposizioni antimafia approvato con D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente Appalto, che l'Appaltatore, con la firma del presente contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse. L'appaltatore è tenuto al rispetto della normativa di cui alla legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", se ed in quanto obbligato.

Oltre all'osservanza delle norme di carattere generale e alle fonti normative sopra richiamate, la ditta è soggetta agli obblighi precisati nel Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145 ed alle prescrizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, documenti cui questo contratto espressamente rinvia.

Le parti, pena la nullità dell'atto, si obbligano altresì al rispetto di quanto previsto al comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010 circa l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Si dà atto che il CIG relativo al presente contratto è il seguente: Z872B1E3F2.

#### **ART. 13 – NORMATIVA ANTIMAFIA**

Le parti danno atto che, essendo il contratto di importo inferiore a Euro 150.000,00, non è richiesta l'acquisizione della documentazione ai fini antimafia, prevista dall'art. 83, co. 1, del D.Lgs. 06.09.2001, n.

159.

**ART. 14 – CLAUSOLA CONCILIATIVA E ARBITRALE**

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, foro competente è il Foro di Firenze.

**ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Comune, ai sensi della normativa vigente, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti del Comune adottati in materia.

**ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per accordo tra le parti si conviene che il presente Atto non è soggetto a registrazione e sarà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

Atto esente da bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE  
(dott. arch. Marco Mugnai)

l'Impresa DMA s.r.l.  
(Sig. Massimo Dei)